



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL PIEMONTE**

Decreto N. 174 del 02/12/2019

Esercizio finanziario 2019

OGGETTO: Decreto a contrarre per l'affidamento diretto della proroga per mesi due del servizio di sorveglianza sanitaria dei lavoratori per il personale amministrativo e di magistratura del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - **CIG Z8E2ADB62E**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PRESO ATTO dell'Ordine di Servizio n. 9/2017, disposto in data 12/09/2017 dal Segretario Generale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

PREMESSA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

PRESO ATTO dell'Ordine di Servizio del Segretario Generale del TAR Piemonte, n. 9 del 12/09/2017;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali"

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018 "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTE le note, a firma del Segretario Delegato per i TT.AA.RR.:

- Prot. 2255 del 11/02/2019 "Fabbisogno finanziario 2019. Assegnazione fondi."
- Prot. 0218 del 15/02/2019 "Fabbisogno finanziario 2019. Assegnazione fondi CPGA 08 febbraio 2019.";
- Prot. 0876 del 26/07/2019 "Revisione spesa 2019";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, della l. 7.8.2012, n. 135, dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. verificato che esistono convenzioni a riguardo;

RILEVATO che il Segretario Generale con Decreto n. 65 del 22 maggio 2019 ha aderito alla Convenzione

CONSIP “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. Edizione 4”, di cui è aggiudicatario il RTI Sintesi S.p.A.;

CONSIDERATO che, come si evince da comunicazione presente sul sito Internet “Acquisti in Rete” in data 27 settembre 2019, la predetta Convenzione risulta sospesa per il Lotto 1 (di competenza della regione Piemonte) a seguito di decreto monocratico n. 4821/2019 del Consiglio di Stato e che il processo è tuttora in attesa di definizione;

RILEVATO che il Segretario Generale pro tempore aveva aderito alla convenzione CONSIP “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. Edizione 3 “approvando l’Ordinativo Principale di Fornitura prot. 1604 del 28/11/2016 con scadenza 30/11/2019;

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Generale n. 53 del 2017 con il quale è stato approvato l’Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura relativamente all’acquisto del servizio di sorveglianza sanitaria, con scadenza della fornitura dei servizi al 30 novembre 2019;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 70/2017 di nomina della dott.ssa Valentina Girotto quale Medico Competente del TAR per il Piemonte;

PRESO ATTO della necessità di assicurare la continuità della sorveglianza sanitaria, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, nelle more della definizione del contenzioso relativo alla Convenzione CONSIP “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. Edizione 4” e della sua eventuale riattivazione, per ulteriori mesi due (1 dicembre 2019- 31 gennaio 2020);

TENUTO CONTO del Piano di Sorveglianza Sanitaria redatto, in data 01 luglio 2019, dal Medico Competente dott.ssa Valentina Girotto e accettato da questa Amministrazione con nota prot. 765 nella medesima data;

VISTO il DVR per la sede del TAR Piemonte, approvato con DSG n. 171 del 22 novembre 2019;

RICHIAMATO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed int. avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici” che stabilisce al comma 2. ‘Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”

RICHIAMATO l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed int. avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici” che stabilisce al comma: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”

VISTA la direttiva n. 3 del Segretariato generale della Giustizia amministrativa in data 16/6/2017 ad oggetto: Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.LGS. 50/2016 come modificato dall’art.25 del D.LGS. 19 aprile 2017, n. 56);

RILEVATO che in data 27 novembre 2019 con lettera prot. 1310 è stata contattata la ditta GI.ONE S.p.A., aggiudicataria del servizio fino al 30 novembre 2019, al fine di verificare la disponibilità ad effettuare il servizio alle stesse condizioni ed al medesimo prezzo (pari ad euro 52,98 mensili IVA esente, per un totale di euro 105,96);

VISTA la disponibilità manifestata dalla medesima Ditta con nota del 29 novembre 2019 assunta al protocollo n. 1321 del 2 dicembre 2019;

RITENUTO opportuno conseguentemente procedere all’affidamento del servizio in argomento alla ditta GI.ONE S.p.A per ulteriori mesi due;

CONSIDERATA l’entità del servizio, che rientra, quindi, nei limiti di spesa per i quali la normativa e le direttive del Segretariato generale consentono l’affidamento diretto senza consultazione di più operatori.

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **Z8E2ADB62E**

ACQUISITO il DURC della Ditta in sopra citata;

PRECISATO che le spese per l'aggiudicazione del servizio saranno imputate al capitolo di spesa n. 2298 "Spese in materie di sicurezza e prevenzione", che presenta la necessaria disponibilità per l'anno 2019;

RITENUTO, come precisato all'art. 8 del Foglio Patti e Condizioni, di voler applicare, a fronte di espressa dichiarazione dell'aggiudicatario da fornirsi con la documentazione di gara, l'art. 103 del dlgs 50/2016, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017 che al comma 11 recita: "E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. **L'esonero** dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è **subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione**";

PRESO ATTO della dichiarazione effettuata, da parte della Ditta, nella già citata nota prot. 1321 del 02/12/2019, che espressamente ha richiesto l'esonero dalla costituzione della cauzione definitiva a fronte di un'ulteriore sconto dell'1% sul totale della fornitura, pari ad euro 1,06;

RITENUTO opportuno per questa Amministrazione avvalersi di tale facoltà e, pertanto, accettare l'esonero dalla prestazione della garanzia;

STABILITO il costo del servizio, come sopra specificato, in € 104,90 (105,96-1,06=104,90) Iva esente;

CONSIDERATA inoltre la necessità di includere nello stato di previsione della spesa per la fornitura di cui trattasi anche l'ammontare di quanto dovuto per le c.d. funzioni tecniche, ex art. 113 del D.lgs. 50/2016, pari ad € 2,12 (due/12);

DATO ATTO che la sottoscritta non versa in alcuna situazione di incompatibilità né di conflitto di interessi, neanche potenziale, con la presente proposta;

Tutto ciò premesso, propone di

D E T E R M I N A R E

Per le causali di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. **DI PRENDERE ATTO** della circostanza che come si evince da comunicazione presente sul sito Internet "Acquisti in Rete" in data 27 settembre 2019, la Convenzione CONSIP "Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le P.A. Edizione 4" risulta sospesa per il Lotto 1 (di competenza della Regione Piemonte);
2. **DI DOVER ASSICURARE** in ogni caso al personale dipendente del Tar Piemonte, incluso il personale di magistratura, la sorveglianza sanitaria mediante affidamento all'esterno del servizio;
3. **DI DETERMINARSI** a contrarre per l'affidamento diretto della proroga del servizio di cui sopra per medi due (1 dicembre 2019- 31 gennaio 2020) alla Ditta Gi.One S.p.A. con sede in Pinerolo (TO), Stradale San Secondo n. 96, c.f. e partita IVA n. 11940290015, già convenzionata con questa Amministrazione sino al 30 novembre 2019, alle condizioni in parte motiva indicate;
4. **DI RISERVARSI** di aggiudicare il servizio in oggetto previa accettazione da parte della ditta dei documenti di gara;
5. **DI PRENDERE ATTO** che la sottoscritta non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, né in conflitto di interesse, neanche potenziale;

6. **DI DARE ATTO** che la spesa conseguente alla fornitura del servizio in oggetto può trovare copertura nelle risorse stanziato al cap. n. 2298 “Spese in materia di sicurezza e prevenzione, compresi i corsi di formazione” “piano di gestione 26” che presenta la necessaria disponibilità, mentre i pagamenti saranno effettuati a prestazione avvenuta;
7. **DI ACCANTONARE** nello stato di previsione della spesa per la fornitura di cui trattasi anche l’ammontare di quanto dovuto per le c.d. funzioni tecniche, ex art. 113 del D.lgs. 50/2016, pari ad € 2,12 (due/12);
8. **DI DARE ATTO** che il fine che si intende perseguire è quello di garantire il controllo medico del personale sia amministrativo che di magistratura secondo la ciclicità stabilita dalla normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro mentre le clausole essenziali sono quelle contenute nel foglio patti e condizioni;
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto all’Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
10. **DI COMUNICARE** i contenuti del presente atto alla ditta interessata.
11. **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell’apposita sez. ‘Amministrazione trasparente’, ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e del D.lgs 50/2016 e s. m. ed i.

L’assistente amministrativo

Angela Portone

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la sopra estesa proposta di determinazione e ritenuta meritevole di condivisione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi nell’adozione del presente atto, ai sensi delle vigenti previsioni normative;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

di approvare e far propria la proposta di decreto sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Nadia Palma

Decreti di impegno a SICOGE	N.
Ordini di pagare	N.
Camicia	N.